



COMUNE DI CREMA

AREA FISCALITA' LOCALE E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE

SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO, CATASTO, TRASPORTI

**REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE
DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE**

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 Termine per la variazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto.

Articolo 3 Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, il Comune stabilisce l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013, nella misura dello 0,8%, in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, che sono i seguenti:

scaglioni di reddito

- da 0 a 15.000 euro;
- da 15.000,01 a 28.000 euro;
- da 28.000,01 a 55.000 euro;
- da 55.000,01 a 75.000 euro;
- oltre 75.000 euro.

2. Tutti i soggetti titolari di qualsiasi forma reddito sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito posseduto.
3. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita per Legge.

Articolo 4 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

Articolo 5 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Articolo 6 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.